



# Obiettivi strategici 2010-2013 definiti dal Consiglio federale per la Posta

## Introduzione

Attraverso la Posta la Confederazione adempie l'obbligo, sancito dall'articolo 92 della Costituzione federale e dalla legge sulle poste, di garantire il servizio universale, comprendente prestazioni del servizio postale e del traffico dei pagamenti, in tutte le regioni del Paese. Per quanto concerne il trasporto di passeggeri, la Posta fornisce le prestazioni definite nella legislazione sui trasporti pubblici.

La Confederazione è proprietaria della Posta; i suoi interessi sono tutelati dal Consiglio federale, che tiene conto della libertà imprenditoriale dell'azienda nel quadro dell'articolo 2 della legge sull'organizzazione delle poste (LOP) e crea le condizioni ideali che le permettono di affermarsi sul mercato. In virtù dell'articolo 6 della legge sull'organizzazione delle poste, il Consiglio federale definisce ogni quattro anni gli obiettivi strategici che la Posta è tenuta a raggiungere. Tali obiettivi riguardano la casa madre e le società di gruppo (denominate qui di seguito "Posta"). Il Consiglio federale si impegna a definire obiettivi coerenti a lungo termine. Il ruolo di proprietario della Confederazione è disgiunto dal ruolo di regolatore.

## 1 Obiettivi strategici

Il Consiglio federale esige che la Posta:

- 1.1 fornisca un servizio universale retto in tutta la Svizzera dagli stessi principi, di buona qualità e a prezzi adeguati;
- 1.2 sia orientata alle esigenze dei clienti, autonoma sul piano finanziario, innovativa e in grado di far fronte alla concorrenza;
- 1.3 si prepari alle ripercussioni dell'imminente revisione totale della legislazione sulle poste;



- 1.4 nel quadro dei limiti stabiliti dalla Costituzione e del mandato fissato dalla legge, sviluppi nuove offerte, servizi e soluzioni, avvii cooperazioni, miri a una crescita redditizia, assicuri la propria capacità di rendimento e sfrutti i potenziali di aumento dell'efficienza; le offerte di prestazioni esistenti che superano i limiti stabiliti dalla Costituzione (in particolare nel settore delle vendite per corrispondenza) non devono essere ampliate;



1.5 sviluppi ulteriormente il core business nei mercati della comunicazione (in particolare: lettere, marketing dialogico e soluzioni per la gestione dei documenti), della logistica, delle prestazioni finanziarie e del trasporto di passeggeri e garantisca l'elevata qualità delle prestazioni;

- sviluppi ulteriormente la sua posizione di leader in Svizzera;
- colga l'opportunità di espandersi all'estero nei mercati al di fuori del servizio universale;

inoltre essa deve:

- garantire le importazioni e le esportazioni sui mercati della comunicazione e della logistica attraverso alleanze, permettendo nel contempo l'accesso della clientela alle reti mondiali;
- rafforzare sul mercato dei servizi finanziari la sua posizione di istituto finanziario affermato in Svizzera, in particolare nei seguenti settori:
  - traffico dei pagamenti: mantenere e rafforzare la propria posizione di leader;
  - affari passivi: ulteriore aumento del volume;
  - mercato monetario e dei capitali svizzero ed estero: continuare ad essere un investitore importante ed effettuare investimenti tenendo conto dei rischi;
  - cooperazione con terzi per offrire crediti, ipoteche, investimenti e soluzioni previdenziali: allo scopo di coprire gran parte del fabbisogno di servizi finanziari della clientela;
- potenziare ulteriormente la posizione di leader nel trasporto di passeggeri mediante autobus, in qualità di fornitore di sistema, individuare nuove fonti di crescita nella gestione delle reti di trasporto nonché nel traffico d'agglomerato e regionale. Garantendo una redditività a lungo termine, la Posta può inoltre espandersi sui mercati esteri;

1.6 perseguire, nel quadro delle possibilità aziendali, una strategia imprenditoriale sostenibile e rispettosa dei principi etici;



- 1.7 tenere conto, nel quadro delle possibilità aziendali, delle ripercussioni della sua attività sullo sviluppo territoriale e ripartire in modo equo i posti di lavoro sulle diverse regioni del Paese;
- 1.8 garantire una comunicazione aperta e trasparente;
- 1.9 mettere a punto un sistema adeguato di gestione dei rischi.

## **2 Obiettivi finanziari**

Il Consiglio federale esige che la Posta:

- 2.1 assicurarsi a lungo termine o, eventualmente, aumentare il valore d'impresa, tenendo conto dei costi del capitale proprio e del capitale esterno, e presenti, nella misura del possibile, un risultato d'esercizio adeguato per il servizio universale e per il settore sottoposto a concorrenza. Imprese svizzere ed estere analoghe fungeranno da termine di paragone;
- 2.2 utilizzare in linea di massima il cash flow per finanziare gli investimenti;
- 2.3 impiegare gli utili per costituire la necessaria base di capitale, per finanziare la cassa pensioni e per distribuire i dividendi alla Confederazione. Come controprestazione per eventuali contributi federali alla cassa pensioni, in qualità di datore di lavoro la Posta si impegna affinché anche gli assicurati contribuiscano in modo determinante al finanziamento della cassa pensioni.

## **3 Obiettivi in materia di personale**

Il Consiglio federale esige che la Posta:



- 3.1 persegua una politica del personale sociale e moderna, offra condizioni di lavoro eque, garantendo al contempo la competitività, e realizzi misure adeguate che consentono di conciliare famiglia e lavoro;
- 3.2 offra ai propri apprendisti una formazione al passo con i tempi;
- 3.3 in caso di problemi economici e strutturali, adotti tempestivamente misure organizzative volte ad evitare i licenziamenti;
- 3.4 fissi in contratti collettivi le condizioni di lavoro valide per la casa madre e le unità che sono trasferite nelle società svizzere del gruppo, sviluppandole in collaborazione con i sindacati;
- 3.5 crei, nei settori esistenti e in nuovi settori d'attività, posti di lavoro interessanti alle condizioni proprie dell'economia di mercato;
- 3.6 susciti la fiducia del personale grazie al proprio stile di gestione, ai programmi di sviluppo del personale e alla comunicazione interna;
- 3.7 si adoperi affinché i subappaltatori rispettino le condizioni di lavoro in uso nel settore.

## **4 Forme di cooperazione e di partecipazione**

Nei limiti imposti dal mandato di prestazioni, e tenendo conto delle proprie possibilità finanziarie nonché delle risorse di personale, la Posta può aprirsi a cooperazioni nazionali o internazionali (partecipazioni, alleanze, fondazione di società o altre forme di collaborazione), a condizione che quest'ultime rafforzino la sua attività principale in Svizzera, o obbediscano a un'altra forma di strategia industriale, e contribuiscano a garantire o aumentare a lungo termine il valore d'impresa. Le partecipazioni e le cooperazioni della Posta devono essere gestite in maniera professionale, tenendo adeguatamente conto dei rischi.

## **5 Rendiconto al Consiglio federale**

Il Consiglio federale esige dalla Posta che vi sia uno scambio di informazioni con i rappresentanti della Confederazione quattro volte l'anno.



Ogni anno, contemporaneamente al rapporto di gestione, il Consiglio di amministrazione della Posta informa il Consiglio federale circa il raggiungimento degli obiettivi fissati.

## **6 Modifica**

Poiché il contesto in cui l'azienda opera è in costante evoluzione, all'occorrenza questi obiettivi verranno adattati. Una modifica è probabile, in particolare come conseguenza della revisione totale della legislazione sulle Poste. Il Consiglio federale deciderà di un loro eventuale adeguamento previa intesa con la Posta.